



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2012
(OR. en)**

15135/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0286 (NLE)**

**EEE 112
ESPACE 44
RECH 378**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà)

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31
dell'accordo SEE (sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme particolari sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) Il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)², è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 139/2012³.

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

³ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 21.

- (5) La decisione del comitato misto SEE n. 139/2012 prevedeva la sospensione dell'applicabilità del regolamento (UE) n. 911/2010 all'Islanda, salvo diversamente disposto dal comitato misto SEE.
- (6) È opportuno revocare la sospensione dell'applicabilità del regolamento (UE) n. 911/2010 all'Islanda a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione nel comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a noem dell'Unione europea, nel comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. .../2012

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)¹, è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 139/2012².
- (2) È opportuno revocare la sospensione dell'applicabilità del regolamento (UE) n. 911/2010 all'Islanda.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la revoca abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

² GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 21.

Articolo 1

Al paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE l'adattamento e) è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE
